



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il 09/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**LOCATELLI GIUSEPPE**, Presidente

**FASANO GAETANO**, Relatore

**APPIGNANI LORENZO**, Giudice

in data 09/10/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 3137/2023 depositato il 05/12/2023

**proposto da**

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano - Via Manin 25 20100 Milano MI

**elettivamente domiciliato presso** dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

**contro**

**Difeso da**

**ed elettivamente domiciliato presso**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 3590/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5 e pubblicata il 18/10/2023

**Atti impositivi:**

- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** come in atti

**Resistente/Appellato:** come in atti

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n.3590 /2023, ha accolto il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ avverso il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate al rimborso dell'imposta versata, per l'anno d'imposta 2020, in eccedenza di quanto dovuto per euro 8.107,00 in ragione del regime previsto dall' articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e successive modificazioni, regime "impatriati".

La Corte di primo grado ha motivato che il contribuente soddisfa i requisiti di cui all'art. 16 del d.lgs. n.147/2015, primo comma, lettera B. Spese compensate.

AGENZIA ENTRATE eccepisce che i primi giudici avrebbero erroneamente applicato la norma facendo riferimento al comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015. Agenzia delle Entrate sostiene poi che il requisito del nesso di collegamento tra l'ingresso in Italia e la successiva attività lavorativa sarebbe insussistente nel caso di specie e che le spese di studio sarebbero indetraibili. Agenzia delle Entrate domanda conclusione la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese.

Il contribuente contro – deduce di avere diritto all'agevolazione in base al comma 1 dell'art. 16 citato e di avere comunque svolto attività di studio per più di ventiquattro mesi nel paese di origine prima di stabilirsi in Italia. Il contribuente domanda, infine, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che il contribuente ha richiesto il rimborso dell'imposta eccedente il dovuto in base al regime previsto dal D.Lgs. 147/2015, art. 16, con la dichiarazione presentata nell'anno 2021 per il periodo d'imposta 2020.

Deve, pertanto, applicarsi il testo di legge come risultante successivamente alla modificazione introdotta dal DL 34/2019 con effetto dal 1° maggio 2019, testo che risulta invariato nelle disposizioni che rilevano nel caso di specie, vale a dire il comma 1 dell'art. 16, secondo il quale: << I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l'attività lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio

italiano>>.

L'appello dell'ufficio è motivato con la circostanza che il contribuente, trasferitosi in Italia nel 2019, ha trovato impiego quale lavoratore dipendente solo a partire da novembre 2020, successivamente al completamento di un master presso l'università italiana di Milano.

La circostanza che il contribuente si sia trasferito in Italia senza altra motivazione che frequentare un master post – universitario rileva al fine di accertare l'applicabilità della norma agevolativa al caso di specie: il contribuente, essendo impegnato nel completamento della propria formazione, non era un lavoratore al momento del trasferimento e non poteva vedersi riconosciuto il diritto all'agevolazione riservata ai lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Giova richiamare quanto illustrato nella Relazione Illustrativa resa in sede parlamentare, secondo cui: "L'articolo 16 introduce una disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi. Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare"

Il contribuente si è trasferito in Italia proprio per acquisire la qualifica che avrebbe già dovuto "rivestire" al momento del trasferimento e l'agevolazione non può pertanto essergli riconosciuta.

Tantomeno può darsi luogo a tale riconoscimento sulla base del comma 2 del menzionato art. 16, dal momento che il contribuente risulta aver conseguito il proprio titolo di studio in India nell'anno 2008 e non ha provato di avere svolto un'attività di studio o di lavoro nei ventiquattro mesi precedenti al trasferimento.

Con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per il master, il Collegio osserva che il contribuente non ha contestato quanto dedotto dall'amministrazione relativamente all'avvenuta detrazione d'imposta applicata per l'anno 2021 nelle dichiarazioni 2022, risultando, dalla documentazione allegata dal contribuente, che le rette sono state tutte pagate nell'anno 2021 e nel 2020 non poteva applicarsi la detrazione d'imposta relativa alle dette spese.

Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo

**P.Q.M.**

La Corte accoglie l'appello. Condanna il contribuente alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 850,00, oltre spese generali nella misura di legge.

Milano, 9 ottobre 2024

Il Relatore Gaetano Fasano

Il Presidente Giuseppe Locatelli